



COMUNE DI IMPRUNETA
Città metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

“MODIFICA REGOLAMENTO TARI PER ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022 – PRESA D’ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”

ALLEGATO 2: Regolamento definitivo;

“ Si attesta la conformità all’originale. ”

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi
Dr.ssa Francesca Pezzatini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

**Regolamento per la disciplina del tributo sui Rifiuti
(TARI) -MODIFICA – in vigore dal 1/01/2023**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e sue componenti

Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

Art. 5 Decorrenza del tributo

Art. 6 Determinazione della Tariffa

Art. 7 Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

Art. 8 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 9 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art.10 Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 11 Produzione di rifiuti speciali

Art. 12 Tariffa giornaliera

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI

Art. 13 Esclusioni

Art. 14 Riduzioni

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 15 Adempimenti a carico dei contribuenti

Art. 16 Pagamento del tributo

Art. 17 Rimborsi

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 18 Il Funzionario responsabile

Art. 19 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

Art. 20 Sanzioni

Art. 21 Riscossione coattiva

Art. 22 Somme di modesto ammontare

CAPO VIII NORME DI RINVIO

Art. 23 Norme di Rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune del tributo sui rifiuti, d'ora in avanti denominato TARI, di cui all'art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 2

Istituzione del tributo sui Rifiuti e sue componenti

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. n° 147/2013 e pertanto nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n° 158.

2. Il tributo è istituito a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.- TUA) in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della Tari. Le previsioni in materia di Tari sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 4

Presupposto e soggetti tenuti al pagamento del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. L'obbligazione per la denuncia e il pagamento del tributo sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Il tributo è, altresì, dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 12.
4. Nel caso in cui un immobile insista, in parte, sul territorio di un comune limitrofo, il tributo è dovuto al comune nel cui territorio è situato l'accesso al locale o all'area in questione. Qualora tale principio non sia applicabile, vale il criterio della proporzionalità.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per i locali utilizzati in via temporanea per periodi non superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
9. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione.
10. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice

dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 5

Decorrenza del tributo

1. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione.
2. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.15. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 15, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
3. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 15, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree.
4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni o agevolazioni di cui ai successivi articoli comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 15. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti all'art. 15, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.
5. La compensazione e il recupero di cui ai commi precedenti del presente articolo potranno essere conteggiati in diminuzione o in aumento dell'importo del tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con congruo anticipo, per la successiva approvazione entro il termine fissato dalle norme statali.

4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n° 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n° 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. La tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alla categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3, stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro i termini di legge:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la tariffa, a metro quadro commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;
- c) i coefficienti e gli indici KA,KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

7. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 6, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

Art. 7

Determinazione della superficie assoggettabile a tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.143 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998.

Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo.

CAPO III UTENZE DOMESTICHE

Art. 9

Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 15 del presente regolamento;

b) per gli immobili tenuti a disposizione, intendendo come tali le unità immobiliari ad uso abitativo non utilizzate dal proprietario come abitazione principale e sfitte (cd. seconde case);- il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

- numero 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore mq. 35
- numero 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 36 e mq. 50
- numero 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 70
- numero 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 a 90
- numero 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 91 a 110
- numero 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a 110 mq.

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 15, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

3. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

4. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

CAPO IV UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta. Tutte le superfici che compongono un immobile, con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività prevalente, in termini di superficie utilizzata. Per le attività industriali si continua ad applicare la tariffa unica sulle diverse aree di lavorazione, a meno che non sia presentata una dichiarazione di variazione di cui all'articolo 15 in cui viene frazionato l'insediamento nelle varie destinazioni d'uso, permettendo così l'applicazione delle diverse categorie tariffarie di riferimento.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Per le unità immobiliari nel cui ambito siano presenti al contempo spazi configurabili come utenze abitative e non abitative, il tributo è commisurato alle distinte superfici, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.

4. I locali e/o le aree adibiti ad attività soggette a procedura fallimentare, fatta salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, sono classificabili a decorrere dalla data del fallimento, alla categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 11

Produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree coperte e/o scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel calcolo delle superfici delle attività industriali e artigianali non è considerata la porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano (escludendo in ogni caso i magazzini a servizio dell'attività di vendita, ristorazione, produzione di servizi, etc).

2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini o depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali o non sono funzionalmente e esclusivamente collegati alle attività produttive, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DI SUPERFICIE
1.falegnamerie	20%
2.autocarrozzerie	50%
3.autofficine meccaniche	50%
4.autofficine di elettrauto	20%
5.distributori di carburante	20%
6.lavanderie	10%
7.verniciatura	80%
8.galvanotecnica	90%
9.fonderie	90%
10.cimiteri	30%
11qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:	20%.

3. I rifiuti delle attività agricole, comprese le attività connesse, sono speciali per presunzione assoluta. Tali attività possono convenzionarsi con il gestore del servizio al di fuori del regime della privativa comunale per rifiuti che hanno la medesima composizione dei rifiuti urbani. L'esclusione

non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.

4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di tale riduzione in regime di TARSU e TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 15.

5. La domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree, la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero.

6. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 1° febbraio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

Art. 12

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 6, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione viene assolto dal contribuente mediante pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al versamento del canone unico patrimoniale al momento della richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. In base all'art. 1, comma 838 della L. 160/2019, il canone unico patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinate a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo.

4. Alla tariffa giornaliera si applica il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento.

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO V ESCLUSIONI, RIDUZIONI

Art. 13

Esclusioni

1. Oltre a quanto previsto all'art. 11 per le aree e i locali in cui si producono rifiuti speciali, sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - a. impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
 - c. immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 05.08.1978 n. 457);
 - d. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
 - e. le serre a terra;
 - f. le aree scoperte adibite a verde;
 - g. le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;
 - h. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j. le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - k. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

1. i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge.

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime di TARSU e TARES, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 15. La stessa domanda dovrà essere corredata da:

a. idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;

b. fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero.

4. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 1° febbraio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma 3 attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno di riferimento.

5. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.

Art. 14

Riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 5%

b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 20%

c) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: 30%

d) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata

dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 20%

e) riduzione per zone non servite dal servizio di raccolta. Nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali ad uso non esclusivo dell'utente, si intendono non servite quelle zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza. Nel calcolo non sono ricomprese le strade private e vicinali queste ultime anche se di uso pubblico: 60%

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dalla data di presentazione della domanda, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 15. Qualora la richiesta di riduzione sia presentata oltre i suddetti termini, la stessa avrà decorrenza dal giorno in cui è stata presentata.

3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungono i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, come disciplinato dall'art. 15, comma 9, apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è ridotta a consuntivo, nel primo avviso utile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento. La riduzione è fruibile fino al 100% della parte variabile della tariffa ed è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente KD rispetto alla specifica categoria di attività. Le utenze non domestiche sono comunque tenute alla corresponsione della parte fissa della tariffa. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità del gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza **biennale**.

4.bis Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a riciclo dei rifiuti:

a) avvio a riciclo dei rifiuti con il gestore. Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che avviano a riciclo i propri rifiuti in modo differenziato presso il gestore; potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100% in quanto tali frazioni permettono di ridurre i costi complessivi del servizio. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta del gestore.

Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30% in quanto il conferimento diretto presso gli impianti del gestore permette di ridurre i costi di raccolta sostenuti dal Comune. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

5. Il Comune può prevedere in apposita deliberazione l'applicazione di moltiplicatori dei coefficienti di produttività dei rifiuti avviati a recupero (coefficiente di produzione kd) per le utenze non domestiche.

6. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo, ad eccezione del comma 4.bis lettera a), potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

CAPO VI ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 15

Adempimenti a carico dei contribuenti

1. Il termine di presentazione della denuncia di nuova occupazione, cessazione o di modifica dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo è stabilito entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione o dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono obbligati pertanto a produrre entro tale termine, apposita denuncia originaria all'ufficio competente. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, tramite e-mail oppure mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata

all'atto del ricevimento da parte dell' ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di spedizione e di ricevuta elettronica, nel caso di e-mail, PEC o mediante utilizzo di portale web.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo .

4. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme e termini di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

5. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.

6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

8. La dichiarazione sia originaria o di variazione, da compilare su apposito modello disponibile presso gli sportelli fisici, scaricabile dal sito internet del gestore ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti elementi:

- per le utenze domestiche:

a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)

b) dati di recapito: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;

c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati; (*)

d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00; (*)

e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti; (*)

f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

g) estremi catastali dell'immobile; (*)

- per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza); (*)
- b) dati di recapito del titolare o rappresentante legale: e-mail, n° tel. Cell o fisso, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito
- c) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale); (*)
- d) estremi catastali dell'immobile; (*)
- e) ubicazione, superficie calpestabile; (*)
- f) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (*)
- g) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00; (*)
- h) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore; (*)

(*) dati obbligatori

Le richieste di cessazione dell'utenza producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se presentate entro il termine di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le richieste di variazione dell'utenza possono comportare una riduzione o un incremento dell'importo da addebitare e producono i loro effetti in maniera diversificata:

- in caso di riduzione, gli effetti decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione, se presentate, entro il termine di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine;

- in caso di aumento, gli effetti decorrono sempre dalla data in cui è intervenuta la variazione.

9. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non avvalersi del servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Solo per le utenze non domestiche iniziate dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di presentazione della dichiarazione è differito al 1° febbraio 2022. Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ente/gestore e deve essere trasmessa al Comune e/o al gestore del servizio a mezzo PEC, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed allegando l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti al fine del distacco dal servizio pubblico. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui all'art. 14, comma 4, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il

calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni. La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico. In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. La facoltà di scelta dell'utenza non domestica è comunque reiterabile annualmente.

Art. 16

Pagamento del tributo

1. La TARI è versata dal 2021 tramite modello F24 oppure per mezzo di conto corrente postale e di un conto corrente bancario per la gestione dei pagamenti mediante SDD. Potrà essere attivato il versamento tramite piattaforma PagoPa, nel momento in cui la modalità di versamento della tassa tramite modello F24 non sarà più attiva oppure nel momento in cui venga attivata la piattaforma Pago Pa anche per la Tari.
2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti il 31 maggio, il 30 settembre e il 2 dicembre (saldo) dell'anno in corso per il rispetto di quanto disposto dall'Art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 210/2011, come modificato dall'Art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 .
4. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro ciascun anno.
5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. L'ufficio competente provvede, per gli anni d'imposta diversi dal 2021 o per pagamenti effettuati senza utilizzo del modello F24, al riversamento alla Città metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per tale

riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del D.lgs. 504/92.

6 bis) Gli avvisi di pagamento delle utenze domestiche possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione. Per ciascuna rata in cui è suddiviso l'avviso di pagamento è possibile concedere un'ulteriore dilazione, applicando il tasso d'interesse legale in vigore, presentando richiesta entro la scadenza del termine di pagamento previsto e a condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni, nei confronti dei seguenti utenti:

- che dichiarino ai sensi del Dpr 445/2000 di essere beneficiari del bonus idrico e/ gas e/o per il settore idrico;
- che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati tramite relazioni del Servizio Socio-educativo del Comune;
- qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

L'importo della singola rata non può essere inferiore alla soglia minima di € 100,00.

La scadenza dell'ultima delle ulteriori rate concesse non potrà comunque superare la scadenza ordinaria prevista per il saldo dell'anno di riferimento. Il mancato pagamento anche di una sola delle ulteriori rate concesse, determinerà la decadenza dal beneficio della ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 22 del presente regolamento.

CAPO VII RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 18

Funzionario responsabile del tributo

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 19

Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 15, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
3. A tal fine, il funzionario responsabile, può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 20

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 19, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
7. La sanzione è ridotta applicando l'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 21

Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 19, entro il termine per proporre ricorso, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 22

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno di imposta, intendendosi per tali le somme relative all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate.

CAPO VIII - NORME DI RINVIO

Art. 23 (24)

Norme di Rinvio

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A - RIDUZIONI

Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 14

1. UtENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'Ufficio Tari per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente effettui il compostaggio con altre modalità, quali: cumulo; buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico; cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona areazione e facile rivoltamento; composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te"), e con qualsiasi altro mezzo la cui idoneità alla produzione di compost è subordinata al controllo del gestore, dovrà recarsi all'Ufficio Tari per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo svolgimento della attività di compostaggio, a seguito dei quali, in caso di mancata esecuzione, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. Conferimenti utenze domestiche presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione da regolamento</i>	<i>Punti</i>	<i>Fascia</i>
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI (sfalci e potature)	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A

200102	VETRO	0,8	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO, CERAMICHE	0,3	A
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI, ALLE VOCI 170601 E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133 PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B
200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B

160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110SPRAY	CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (limitatamente a termometri)	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero componenti	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati Tari al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiari (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)

esempio: 100 kg – 2 componenti (KB=1,8) – vetro KP=0,3 = $100/1,8 \cdot 0,3 = 16,66$ punti

L'Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute nella tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. UtENZE non domestiche che avviano a riciclo i rifiuti con il gestore

1. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

2. La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ($rp = mq \cdot Kd$), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd \cdot 100 / rp$$

3. La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di riciclo, entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello dell'avvio a riciclo. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta del gestore: utenze non domestiche

1. Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo con il gestore. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

2. Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati, e cioè:

-la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata sopra);

3.L'Ufficio tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

DISPOSIZIONI COMUNI

Poiché attraverso il versamento della TARI è prevista la copertura integrale da parte degli utenti di tutti i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti si ritiene che tutte le utenze non domestiche debbano contribuire alla copertura dei costi relativi allo spazzamento stradale, ai costi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico nonché ai costi generali e di accertamento e contenzioso.

La riduzione per avvio a riciclo sarà riconosciuta nell'anno successivo rispetto a quello in cui l'utenza dimostri l'avvenuto avvio riciclo.